

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Interrogazione a risposta in Commissione:

PAOLA MARIANI, ABBONDANZIERI, DUCA, GALEAZZI, GIACCO, GASPERONI, LION e CALZOLAIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 15, 16, 17, 25 e 26 del mese di novembre 2002 il litorale della regione Marche è stato colpito da eccezionali fenomeni naturali costituiti da rilevanti altezze d'onda e a sovrizzo del livello del medio mare;

i sindaci dei Comuni colpiti hanno segnalato ingenti danni sia ad infrastrutture pubbliche che attività turistiche insistenti sul litorale, con evidenti ricadute anche economiche ed occupazionali;

l'evento ha interessato la fascia litoranea adriatica nel suo complesso e sia per gli ingenti danni registrati e sia per la complessità e l'urgenza degli interventi necessari ad evitare ulteriori pericoli per importanti infrastrutture pubbliche (fognature, strade litoranee, linea ferroviaria) e private, può essere classificato nella tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225 del 1992;

la regione Marche ha tempestivamente richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 225 del 1992 per l'evento segnalato e la messa a disposizione delle necessarie risorse —:

quali interventi urgenti il Ministero intenda assumere al fine di riconoscere alla regione Marche lo stato di emergenza e le risorse necessarie, considerando che è necessario eseguire gli interventi di ripristino al più presto, eliminando e mitigando inoltre, possibili ulteriori ipotesi di rischio nei territori comunali interessati e compresi nella relazione prodotta dalla regione Marche. (5-01524)

Interrogazioni a risposta scritta:

DI GIOIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il comune di San Marco La Catola è da decenni afflitto da fenomeni di grave dissesto idrogeologico che costituiscono, fra l'altro, la principale causa dei crolli e danni che hanno interessato e continuano ad interessare quel groviglio di cavità sotterranee naturali, le cosiddette cantine (anticamente adibite a luogo di conservazione delle derrate alimentari), la cui presenza caratterizza, in modo peculiare, soprattutto il centro storico del paese;

l'ufficio del genio civile di Foggia, sulla base delle segnalazioni di « situazioni di rischio idrogeologico », ha provveduto ad esperire opportuni accertamenti tecnici che hanno evidenziato un imminente rischio sia per i fabbricati urbani sovrastanti alle cavità che per la viabilità urbana, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

la situazione si è resa ancor più allarmante quando, durante l'estate appena trascorsa, il succedersi di precipitazioni atmosferiche forti ed intense ha determinato fenomeni franosi di notevole gravità sulla strada statale 17 « Tronco Ponte Tredici Archi-Volturara » provocando l'ostruzione del piano viabile e determinando così un serio pericolo per il traffico, cui soltanto il pronto intervento dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) ha posto rimedio scongiurando il rischio di chiusura della strada e garantendo adeguati standard di sicurezza per il traffico veicolare;

successivi interventi dell'ufficio del genio civile di Foggia hanno altresì rilevato un peggioramento del dissesto idrogeologico in atto nell'area cimiteriale a gravi danni alle strade rurali del medesimo comune;

la risoluzione delle problematiche appena evidenziate è resa ancor più ur-

gente dal fatto che i rischi di frane e crolli risultano ancor più elevati in caso di evento tellurico, dal momento che il comune di San Marco La Catola è classificato sismico con $s=9$ e che ha già subito notevoli danni a causa della scossa sismica che ha colpito le province di Foggia;

in data 11 ottobre 2002 la giunta della regione Puglia ha deliberato di richiedere — a cura del settore della protezione civile — alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, la dichiarazione dello « stato di emergenza » per il Comune di San Marco La Catola, nonché il successivo stanziamento di finanziamenti straordinari per l'attuazione di interventi di emergenza, con una spesa presuntiva stimata in complessivi 10 milioni di euro —:

se sia stata recepita la richiesta effettuata dalla giunta della regione Puglia ed entro quanto tempo, tenuto conto che la situazione va peggiorando di giorno in giorno, si intenda erogare tale contributo;

se non si ritenga necessario, viste le risultanze delle ispezioni più volte effettuate dalla commissione grandi rischi della protezione civile, prevedere un intervento più ampio ed articolato per risolvere definitivamente il problema del dissesto idrogeologico dell'intera area, ridando così la necessaria fiducia a tutti i cittadini.

(4-04919)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 gennaio 1987, in un'operazione di Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli venivano trattate in arresto circa 39 persone tra cui Giuseppe Serpe, assistente di volo dell'A.T.I. e sua moglie Maria Rosaria Velotto;

in data 28 novembre 1988 chiusa l'istruttoria formale Maria Rosaria Velotto viene prosciolta per non aver commesso il

fatto e Giuseppe Serpe viene rinviato a giudizio con la concessione degli arresti domiciliari nonostante non fossero previsti tali benefici data la gravità dei reati contestati;

in data 13 marzo 1990 la Corte di Appello di Napoli — VII sezione — senza rinnovazione dibattimentale e senza rivolgere all'imputato alcuna domanda, lo condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 14.000.000 di multa *ex* articolo 75 legge n. 685 del 1975 (all'epoca il minimo edittale era di 7 anni, il massimo 21 anni), accogliendo l'appello del pubblico ministero;

la sentenza si fonda su tre punti essenziali:

1) intercettazioni di conversazioni telefoniche;

2) chiamata di correttezza del coimputato Sgueglia Salvatore;

3) un viaggio compiuto in Colombia nel 1986 su invito di tal Serino Ferdinando, lontano parente di Maria Rosaria Velotto, mai escusso nemmeno in qualità di teste (vedi sentenza di primo grado). Inoltre in sentenza, ad avviso dell'interrogante, si fanno affermazioni del tutto prive di riscontro e non si tiene in alcun conto la dichiarazione del pentito Gutierrez, definito dagli stessi inquirenti « faro direzionale di tutta la vicenda processuale » secondo cui Giuseppe Serpe è estraneo alle vicende per cui è processato.

in relazione a detta sentenza, con lettera del 15 marzo 1990, allegata agli atti, il difensore espresse vibrata protesta poiché la Corte lo aveva invitato ad astenersi dal dilungarsi nella arringa tenuto conto anche e soprattutto della dettagliata e circostanziata requisitoria del P.G. d'udienza che concludeva con la richiesta di conferma della sentenza assolutoria;

il 25 maggio 1991 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell'imputato;

il 15 luglio 1994 sulla base di quanto affermato sulla sentenza di condanna, Giuseppe Serpe presentava istanza di re-

visione, allegando una dichiarazione a firma autentica del coimputato Sgueglia Salvatore con la quale lo stesso negava di aver mai operato chiamate di correatà nei confronti di Giuseppe Serpe, mentre Serpe lamentava, nel contempo di non aver potuto dimostrare con perizia fonica, perché mai concessa, di non essere l'interlocutore delle telefonate ritenute gravemente indizianti;

con ordinanza n. 5578/94 del 6 novembre 1995 la VI sezione della Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di revisione;

il 2 marzo 1996 veniva proposta nuova istanza di revisione, supportata da una dichiarazione a firma autentica di Serino Ferdinando (estraneo al processo) che si assumeva la responsabilità del viaggio in Colombia e ne chiariva i contorni;

peraltro in relazione a tale viaggio, Giuseppe Serpe non aveva nessuna garanzia, di poterlo effettuare in quanto come dipendente A.T.I., usufruiva di una concessione aziendale senza diritto di prenotazione;

anche per tale ultima istanza di revisione, si rinnovava la richiesta di produrre perizia fonica al fine di dimostrare in maniera definitiva che Giuseppe Serpe non è il Joseph interlocutore delle telefonate sospette;

con decreti dell'11 settembre 1996 e 10 aprile 1997 la II sezione di Appello di Napoli convocava le parti in Camera di Consiglio e autorizzava la difesa (istanza del 7 aprile 1997) a produrre perizia fonica sulle bobine di intercettazioni telefoniche;

il 15 ottobre 1997 si svolgeva l'udienza camerale durante la quale la difesa invocava l'applicazione della nuova normativa in materia di revisione (Cass. Penale Sez. VI n. 8300/96-sez. III n. 595/94-sez. I n. 3924/93) e lamentava l'impossibilità di rinvenire le bobine di intercettazioni telefoniche (il 23 settembre 1998 l'Archivio Centrale del Tribunale di Napoli

attesta che agli atti del processo non risultano allegate bobine d'intercettazioni telefoniche);

la Corte si riservava di decidere, ed in data 22 ottobre 1997 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione;

l'11 ottobre 1999, invocando l'applicazione della legge n. 405 del 23 novembre 1998 che dichiarava l'incompetenza della Corte di Appello di Napoli, veniva inoltrata istanza di revisione alla Corte di Roma che, in data 13 aprile 2000, dichiarava inammissibile l'istanza e condannava il richiedente al pagamento di lire 2.000.000 (duemilioni) in favore della cassa ammende;

data l'enorme rilevanza che i descritti mezzi di prova rivestono al fine dell'ammissibilità del procedimento di revisione invocato dal signor Giuseppe Serpe, e non solo per l'individuazione delle « nuove prove » di cui alla lettera c) dell'articolo 630 del codice di procedura penale;

il ritrovamento delle bobine è indispensabile per consentire a Giuseppe Serpe di affrontare e risolvere, anche alla luce dei principi del « giusto processo », introdotti dal novellato articolo 111 della Costituzione, questo clamoroso caso di denegata giustizia —:

se il Ministro intenda procedere ad un'ispezione presso gli uffici competenti, tenuto conto che le bobine *de quo* risultano inspiegabilmente disperse, in quanto l'Archivio generale presso il tribunale di Napoli si era limitato, in data 23 settembre 1998, ad attestare che, agli atti del procedimento « non risultano allegate bobine di intercettazioni telefoniche ». (4-04929)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

RUSSO SPENA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che: